

STATUTO

Associazione Culturale Villacultura

DENOMINAZIONE

Art. 1 E' costituita un'associazione di promozione sociale, culturale e sportiva denominata **Associazione Culturale "Villacultura"**.

SEDE

Art. 2 L'associazione ha sede nel comune di Villa Minozzo (RE) attualmente in via della Pioppa, 5. La sede dell'associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della Provincia di Reggio Emilia, senza dover ricorrere alla modificazione dell'atto costitutivo. L'Associazione potrà aprire sedi secondarie ed uffici in altre località.

DURATA

Art. 3 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

OGGETTO E SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 4 - L'Associazione non ha scopi di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette e differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L'associazione non ha finalità politiche o religiose. L'Associazione intende rispettare i principi democratici e d'integrazione di tutte le persone, indipendentemente dalla propria razza, religione, nazionalità ed idee politiche.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività e gratuità delle cariche associative.

- L'Associazione intende svolgere attività nei settori artistico, culturale, musicale, sportivo, educativo, editoriale, ricreativo, sociale, ambientale, della sostenibilità, della ricerca e dell'integrazione sociale.

- L'Associazione intende valorizzare tutte le forme culturali, artistiche, sportive, educative e attività del tempo libero che possono essere sviluppate ed incentivate sul territorio comunale, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo qui di seguito: in particolare musica e danza, ma anche teatro, teatro-circo, pittura, scrittura, fotografia, cinema, sport, cucina, lingue, informatica.

- L'Associazione si presenta come fonte creatrice e promotrice di idee, progetti, corsi, eventi, manifestazioni pubbliche e private, performance, spettacoli, concerti, mostre, gite, visite guidate, escursioni, feste, incontri, scambi multimediali ed interculturali, conferenze e convegni su temi attinenti la propria attività e rassegne nei campi di sua competenza.

- L'Associazione può realizzare e riprodurre contenuti audio-visivi e/o editoriali di qualsiasi genere e forma (film, documentari, trasmissioni radiofoniche e televisive, bollettini, giornali, riviste, foto, cd musicali, dvd video e musicali).

- L'Associazione può gestire impianti, strutture sportive e sociali, teatri e musei, propri o di terzi.

- L'Associazione può organizzare squadre e partecipare, con individui singoli o gruppi, a manifestazioni, esibizioni, campionati, gare, concorsi sportivi, culturali o artistici.

- In particolare l'Associazione intende:

1. organizzare e promuovere corsi di musica, danza, sport, attività motorie, educative, creative e attività del tempo libero;
2. organizzare, partecipare, promuovere e sostenere attività didattiche, progetti, performance, concerti, spettacoli, eventi, rassegne, manifestazioni al fine di creare un circuito di divulgazione, promozione ed approfondimento degli obiettivi dell'Associazione nel territorio comunale e nazionale;
3. promuovere attività di ricerca, formazione e informazione, convegni e forum con scambi di esperienze nell'ambito culturale, educativo, artistico e della comunicazione e proporre modelli di interventi indirizzati ad aree specifiche;
4. proporsi attraverso servizi di consulenza, organizzazione e svolgimento di scambi interculturali;
5. creare una possibilità di dialogo tra i promotori dei vari progetti e il territorio, le scuole e le istituzioni in genere.

- L'Associazione si propone di apportare un contributo significativo sul territorio comunale e dell'Appennino Emiliano, inserendosi nel tessuto già costituito e collegandosi e avvalendosi anche della collaborazione di altre realtà culturali e associative sia a livello locale che nazionale.

- L'Associazione può stabilire rapporti privilegiati con il Comune, la Provincia, la Regione e tutti gli Enti Statali che si occupano di cultura, spettacolo e tempo libero, con le Scuole di ogni ordine e grado, con gli Enti, le Associazioni, i Centri Culturali e tutte le altre realtà che operano negli stessi campi, per poter perseguire i propri scopi istituzionali.

- L'Associazione intende promuovere in particolare le potenzialità e le risorse, umane e non, del territorio.

- L'Associazione potrà collaborare con associazioni di volontariato e potrà promuovere attività finalizzate alla solidarietà sociale e alla beneficenza.

- Pur mantenendo la propria indipendenza ed apoliticità, l'Associazione potrà aderire ad Enti, altre Associazioni e sodalizi similari.

- L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi associativi, può raccogliere sponsorizzazioni e può ricevere lasciti ed elargizioni da Enti privati o pubblici e altre Associazioni.

- L'associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'Associazione. L'Associazione può avvalersi inoltre della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, anche ricorrendo ai propri associati, e può erogare compensi, premi, indennità, rimborsi spese e rimborsi forfetari, conformemente alla legislazione vigente.

- Agli effetti fiscali l'Associazione assume veste di ente non commerciale che può svolgere in via residuale ed occasionale attività commerciali e produttive marginali.

- L'Associazione può vendere a soci e a terzi prodotti legati alle attività associative.

- L'Associazione potrà gestire un eventuale spaccio per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che potrà anche diventare il punto d'incontro e il luogo dove vengono ideate e organizzate le varie iniziative dell'Associazione.

SOCI

Art. 5 – Il numero dei soci è illimitato. Potranno diventare Soci dell'Associazione altre entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico e tutte le persone fisiche che,

condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione e ad osservare il presente statuto.

- I Soci si dividono in Soci Fondatori e Soci Ordinari.

Nello specifico:

a) SOCI FONDATORI: fanno parte di questa categoria i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono tenuti al versamento obbligatorio della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto in Assemblea.

b) SOCI ORDINARI: fanno parte di questa categoria i soci che, avendo interesse per gli scopi e le attività dell'Associazione, fanno domanda di partecipazione e si iscrivono versando la quota associativa.

Sono tenuti al versamento obbligatorio della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 6 La qualifica di Soci si ottiene presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo. L'eventuale non accoglimento della domanda deve essere motivato da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 7 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

Tutti i Soci hanno uguali diritti.

I Soci hanno diritto di partecipare ed essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti e si impegnano a rispettare le decisioni assunte dagli Organi rappresentanti, secondo le disposizioni statutarie; hanno inoltre l'obbligo di mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a versare la quota associativa annuale.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 8 La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Contro il provvedimento di esclusione l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Tali quote, inoltre, sono intrasmissibili sia per atto tra vivi, sia per causa di morte.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio dispone di un solo voto.

I Soci possono essere rappresentati da altri Soci, tramite delega scritta; ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea dei Soci viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio a cura del Consiglio Direttivo e ogni qualvolta il Presidente, il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altro luogo consono mediante comunicazione scritta (lettera, fax, email) o altre forme di comunicazione con preavviso di almeno 8 giorni e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di riunione della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea Ordinaria può anche essere esperita telematicamente, in forma differita, o comunque mediante acquisizione di parere scritto, quando gli argomenti siano ben definiti e circoscritti e non sia più utile o necessario il confronto diretto, secondo modalità indicate di volta in volta dal Presidente. In ogni caso le modalità di svolgimento dell'assemblea dovranno essere conformi a quanto disposto nel presente Statuto in relazione agli adempimenti ed alle caratteristiche della tradizionale Assemblea Ordinaria. L'Assemblea svolta in maniera telematica e differita dovrà avere caratteristiche di validità, accessibilità e congruità con i principi di democraticità e trasparenza propri dell'organismo assembleare.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Si stilerà un Verbale di Assemblea a cura del Segretario.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti; delibera, in entrambi i casi, con la maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 11 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi e dura in carica tre anni.

I suoi membri sono rieleggibili e posso assumere cariche ad esempio come Direttore Artistico, Direttore Culturale, Responsabile dell'Attività Sportiva e/o Ricreativa Addetto alle Pubbliche Relazioni.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Al fine di rendere la gestione più snella ed efficiente, il Consiglio Direttivo può anche essere esperito telematicamente, in forma differita, o comunque mediante acquisizione di parere scritto, quando gli argomenti siano ben definiti e circoscritti e non sia più utile o necessario il confronto diretto, secondo modalità indicate di volta in volta dal Presidente nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

IL PRESIDENTE

Art. 13 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha il potere di firma su tutto l'attinente all'Associazione.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e l'incarico è rinnovabile.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente:

1. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
2. rappresenta l'Associazione ad ogni effetto;
3. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
4. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva;
5. relaziona ai Soci durante l'Assemblea Ordinaria.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 14 Il Vice Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e l'incarico è rinnovabile.

In caso di assenza o di impedimento il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni.

PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE – BILANCI

Art. 15 L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 16 L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. le quote associative;
2. i contributi e i versamenti volontari degli associati e dei simpatizzanti;
3. contributi dello Stato, Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti o Enti in genere;
4. sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari di terzi;
5. entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 17 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà i liquidatori e le modalità di liquidazione.

L'eventuale residuo derivante dalla liquidazione sarà devoluto a fini di utilità sociale.

RINVIO

Art. 18 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigente ed ai principi generali del Codice Civile.